



836
/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II^ SEZIONE LAVORO**

nella persona del Giudice dott. Ottavio Picozzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16156 del ruolo generale per l'anno 2017 trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2021 e vertente

TRA

██████████ in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma – via Ennio Quirino Visconti n. 20 presso lo studio dell'avv. Nicola Petracca, rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Moro del foro di Torino giusta delega allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente

RICORRENTE

E

INPGI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Istituto in Roma, Via Nizza n. 35, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno E. Pontecorvo come da procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente memoria difensiva e domanda riconvenzionale

RESISTENTE

NONCHÈ

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. in
persona del legale rappresentante pro tempore,

CONVENUTO CONTUMACE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 27 aprile 2017 e ritualmente notificato il [REDACTED] [REDACTED] impugnava il verbale di accertamento n. 90/2016, del 20 settembre 2016, notificato il 22 settembre 2016, con il quale l'INPGI aveva richiesto il versamento dei contributi assicurativi per i dipendenti ritenuti giornalisti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] per errato versamento dei contributi all'INPS (con conseguente obbligo di versamento della contribuzione nell'importo di euro 80.868,00 e di sanzioni nella misura di euro 11.192,00) nonché per [REDACTED] per riqualificazione del rapporto di lavoro giornalistico da autonomo a subordinato part-time con riferimento relativamente al periodo dal 1° settembre 2011 al 31 luglio 2016, con conseguente necessità di conguaglio tra i contributi versati dal [REDACTED] per quest'ultima alla gestione separata dell'ente con le somme da versare (con conseguente obbligo di versamento della differenza di contribuzione dovuta per l'importo di euro 5.396,00 e di sanzioni per l'importo di euro 2.652,00). Deduceva che l'onere della prova incombeva comunque sull'Ente impositore; che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre faceva piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale aveva attestato essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti non avevano invece alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite, sicché il materiale, raccolto dal verbalizzante doveva passare al vaglio del giudice, il quale non poteva esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie e poteva valutare nel suo libero e

prudente apprezzamento l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori, senza però poter attribuire ad esse il valore di un vero e proprio accertamento in punto di fatto, dal quale sarebbe derivata una inammissibile inversione dell'onere della prova; che l'attività giornalistica svolta dalla [REDACTED] non era caratterizzata dalla subordinazione ma, come previsto nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa, rientrava nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo; che [REDACTED] e [REDACTED], iscritti all'Albo dei giornalisti quali pubblicisti e dipendenti a tempo indeterminato di esso C [REDACTED] di G [REDACTED], non avevano svolto attività giornalistica se non in via residuale; che anche diversamente ritenendo, comunque, con riguardo alle posizioni del [REDACTED] e del [REDACTED] non sussisteva il credito vantato dall'INPGI in quanto il pagamento dei contributi era avvenuto nei confronti dell'INPS in buona fede; che, in ogni caso, non erano dovute le sanzioni per omissione contributiva, avendo esso [REDACTED] pagato in buona fede i contributi nei confronti dell'INPS creditore apparente, per cui doveva trovare applicazione la disposizione di cui al comma 20 dell'art. 116 della Legge n. 388/2002 secondo cui "*Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione*"; che, nella fattispecie, tenuto conto delle mansioni promiscue svolte dal [REDACTED] e dal [REDACTED], vi era una elevata difficoltà nell'individuazione dell'ente legittimato a ricevere le prestazioni contributive, tale da concretizzare senz'altro il presupposto in questione; che per il medesimo motivo non erano dovute le sanzioni; che l'INPS, chiamato in giudizio, ove non accolta la domanda principale, doveva trasferire le somme incassate, senza aggravio di interessi, all'INPGI. Concludeva per l'accertamento e la declaratoria dell'infondatezza/dell'illegittimità/dell'erroneità in fatto e in diritto del verbale di accertamento n. 9012016 notificatogli in data 22 settembre 2016; in via principale per

l'accertamento e la declaratoria, per i motivi esposti, dell'insussistenza del credito contributivo vantato dall'INPGI nei suoi confronti in riferimento a [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED] in via subordinata, con riferimento alle posizioni di [REDACTED] o e [REDACTED] per l'accertamento e la declaratoria per i motivi esposti che esso [REDACTED] di [REDACTED] aveva agito in buona fede e che, pertanto, doveva essere dichiarato liberato da ogni obbligazione contributiva e sanzionatoria nei confronti di INPGI, ai sensi del comma 20 dell'art. 116 della Legge n. 388/2000 e dell'art. 1189 c.c., atteso il versamento in buona fede dei contributi previdenziali all'INPS; conseguentemente per la declaratoria dell'obbligo dell'INPS al trasferimento all'INPGI dei contributi riscossi in riferimento a [REDACTED] e [REDACTED] per il periodo 1 settembre 2011 - 31 luglio 2016 e, in ogni caso, per la declaratoria della non spettanza all'INPGI delle sanzioni civili quantificate nel verbale di accertamento n. 90/2016 notificato al [REDACTED] e di [REDACTED] in data 22 settembre 2016; in via ulteriormente subordinata, per la declaratoria dell'obbligo dell'INPS a rimborsare a esso [REDACTED] di [REDACTED] i contributi erroneamente versati; in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.

Si costituiva l'INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", contestando le avverse deduzioni e sostenendo la natura subordinata dell'attività di fatto svolta dalla giornalista [REDACTED] e la natura prevalentemente giornalistica delle mansioni svolte da [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] l'inapplicabilità nella fattispecie del comma 20 dell'art. 116 della Legge n. 388 del 2000, sia per difetto del requisito della buona fede e dell'errore scusabile, sia nei confronti di esso INPGI in quanto ente privatizzato. Concludeva per il rigetto integrale del ricorso ex art. 442, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte e, comunque, in quanto non provato: per l'effetto per la declaratoria che nel periodo compreso tra il 1° settembre 2011 e il 31 luglio 2016 tra i giornalisti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e il [REDACTED] di [REDACTED] era intercorso un rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata con conseguente obbligo contributivo nei confronti dell'INPGI; in via

riconvenzionale e previa fissazione di udienza ex art. 418 c.p.c., accertato e dichiarato il carattere subordinato e giornalistico del rapporto di lavoro giornalistico intercorso tra l'Amministrazione ricorrente e i giornalisti [REDACTED] ed [REDACTED] per la condanna del C [REDACTED] e di C [REDACTED] al pagamento in favore dell'INPGI dei contributi dovuti a seguito delle irregolarità riscontrate con verbale n. 90/2016 per il complessivo importo di euro 100.108,00, di cui euro 86.264,00 a titolo di contributi e euro 13.844,00 a titolo di sanzioni civili alla data del verbale, oltre alle successive sanzioni come per legge dal 21 settembre 2016 fino alla data dell'effettivo soddisfo, o alla diversa somma ritenuta di giustizia; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 55 del 2014. L'INPS non si costituiva. Quindi, istruita la causa attraverso l'audizione di testimoni, autorizzato il deposito di note difensive, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo e contestuale motivazione, di cui viene data lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il giudicante che il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. L'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "*Giovanni Amendola*" gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, come si ricava dalle norme di settore ed in primis dall'art. 38 della Legge n. 416/81, come sostituito dall'art. 26 della Legge n. 67/87; a partire dal gennaio 2001, inoltre, gestisce anche la previdenza dei giornalisti pubblicisti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, indipendentemente dal C.C.N.L. applicato dal datore di lavoro ai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 76 della Legge n. 388/2000. Inoltre costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza,

valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità (cfr. Cass. civ. 5794/2014; Cass. civ. 29 agosto 2011, n. 17723; Cass. civ. 22 novembre 2010, n. 23625). 'Secondo la giurisprudenza di legittimità "può essere definito giornalista chi, ai fini dell'informazione, esprime fatti e idee, cioè realizza con mezzi adeguati il cosiddetto messaggio informativo" (Cass. civ. 19681/2009). I richiamati principi sono da tempo consolidati sicché la costante giurisprudenza di legittimità definisce ormai attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume, inoltre, rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione (ex plurimis Cass. 1853/2016). Perché sorga l'obbligo di iscrizione all'INPGI è sufficiente la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività giornalistica con un soggetto che sia giornalista professionista, pubblicista o praticante giornalista, mentre la natura del datore di lavoro è indifferente (Cass. civ. 16147/2007; Cass. civ. 11944/2004). L'INPGI, peraltro, assicura non solo i giornalisti professionisti iscritti all'albo tenuto dal competente ordine professionale (artt. 2 e 6 della Legge n.1122/55) ma anche, in virtù dell'art. 26 della Legge n. 67/87, i giornalisti praticanti di cui all'art. 33 della Legge n. 69/63 e, a decorrere dall'1 gennaio 2001, anche i giornalisti iscritti nell'elenco dei pubblicisti che non abbiano optato entro il 30 giugno 2001 per il mantenimento della propria posizione contributiva presso l'INPS (art. 76 Legge n.

388/00). Con particolare riguardo ai giornalisti che operano all'interno degli Uffici Stampa, come nella fattispecie in esame [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] o [REDACTED], l'art. 9 della Legge n.150/2000, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, ha dato la definizione normativa di tali uffici, intendo con essi le strutture *“la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa”*. Tale norma ha inoltre disposto che *“l'attività degli addetti agli uffici stampa è rivolta alla cura dei collegamenti con organi di informazione per la diffusione delle comunicazioni nella materia di interesse delle amministrazioni e deve, pertanto, essere svolta da giornalisti iscritti all'albo”*. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in data 10 novembre 2011 con l'emanazione della Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa, ha, inoltre, definito l'attività di tali strutture, come *“una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici”*. In definitiva l'attività di tali uffici, è sostanzialmente di tipo giornalistico e tale conclusione rileva nella fattispecie in esame. Pertanto, con riguardo alle posizioni di [REDACTED] di [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] interessate dalla richiesta di pagamento dei contributi da parte dell'INPGI, il concreto operare all'interno di un ufficio stampa, rappresenta un importante indice presuntivo dell'attività giornalistica svolta dagli addetti. Tale presunzione, peraltro, ha trovato riscontro in relazione alle attività in concreto espletate dai predetti. Tutto ciò premesso, si rileva non vi è contestazione da parte del [REDACTED] di [REDACTED] in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro di [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED] né del loro status di giornalista pubblicista, pertanto deve essere accertata soltanto la natura giornalistica o meno delle prestazioni lavorative rese dai predetti dipendenti nonché la prevalenza delle attività giornalistiche rispetto alle altre incombenze loro affidate. Con riguardo alla posizione di [REDACTED] il [REDACTED] di C [REDACTED] non contesta la natura giornalistica dell'attività espletata dalla stessa ma l'inquadramento operato dall'Ente resistente della prestazione resa nell'ambito del lavoro subordinato. Con riferimento all'onere della prova la Suprema Corte ha affermato che *“In tema di riparto dell'onere della*

prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell'INPS l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria). (Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 12108 del 18/05/2010 e nello stesso senso Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 22862 del 10 novembre 2010; Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 7747 del 5 aprile 2011; Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 14965 del 6 settembre 2012, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 6576 del 5 aprile 2016, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9884 del 19 aprile 2017, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 12097 del 16 maggio 2017). Per quanto attiene il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui "il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori" (ex plurimis Cass. n.14965/2012). I rapporti ispettivi, pertanto, fanno piena prova esclusivamente dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze sono assistiti, stante la loro natura, da un'attendibilità che può essere infirmata da una prova contraria (Cass. n. 405/2004). Più in generale, "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre

circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (per tutte Cass. n.9827/2000, Cass. n. 3525/2005, Cass. 15073/2008). La documentazione versata in atti nonché le risultanze della prova testimoniale inducono a ritenere la legittimità delle pretese dell'INPGI in relazione alle posizioni dei predetti lavoratori.

In particolare il primo teste di parte resistente Vincenzo Califano ha dichiarato quanto segue:

"sono l'ispettore dell'INPGI che ha fatto l'accertamento. Ho acquisito i documenti relativi a [REDACTED] in particolare contratti e materiale giornalistico prodotto dal sig. [REDACTED]. Abbiamo quindi accertato lo svolgimento, da parte del sig. [REDACTED] di attività giornalistica in via prevalente. Il [REDACTED] era anche Direttore responsabile dei periodici del [REDACTED] di [REDACTED] che sono "In [REDACTED]" e "In [REDACTED] 15". Sono stati acquisiti anche comunicati stampa. Il sig. [REDACTED] ha dichiarato di aver sempre svolto per il C [REDACTED] di [REDACTED] attività di Ufficio Stampa e in particolare stesura di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, realizzazione rassegna stampa, rapporti con i giornalisti, gestione delle "news" del sito e soprattutto la Direzione responsabile dei periodici citati. Tali circostanze sono state confermate anche dagli altri componenti dell'Ufficio Stampa, [REDACTED] (responsabile dell'Ufficio Stampa) e Z [REDACTED]. Inoltre la sezione del sito internet del [REDACTED] di G [REDACTED] indicava come componenti dell'Ufficio Stampa il sig. [REDACTED] (menzionato come Direttore responsabile), il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED]. Il sito elencava tutte le mansioni che i tre giornalisti svolgevano nel periodo di cui all'accertamento, poi confermate nelle dichiarazioni. Non abbiamo sentito altre persone rispetto a quelle sopraindicate. Rispetto a [REDACTED] vale quanto ho detto sopra in merito alla posizione del D [REDACTED], con la precisazione che [REDACTED] aveva il ruolo di coordinatore dell'Ufficio Stampa, quindi coordinava

l'attività degli altri due componenti, [redacted] e [redacted]. L'attività di coordinamento risultava dalla documentazione ed è stata confermata da [redacted] e [redacted]. La [redacted] era inquadrata come co.co.co. e svolgeva attività di addetta stampa a tutti gli effetti, quindi redazione di comunicati stampa, organizzazione conferenze, rapporti con i giornalisti, scrittura articoli per i periodici del C [redacted], per il sito e per i social (Facebook ad esempio). Abbiamo proceduto alla riqualificazione del rapporto perché abbiamo accertato - sulla base dell'acquisizione documentale e delle dichiarazioni - lo svolgimento dell'attività presso l'Ufficio Stampa (in regime di part-time) sulla base dell'orario dichiarato dalla sig.ra [redacted], confermato dagli altri componenti dell'Ufficio Stampa, dalle acquisizioni documentali e soprattutto l'eterodirezione che è stata accertata con riferimento al sig. [redacted] che coordinava impartendo direttive alla [redacted]. La sezione del sito del Comune relativa all'Ufficio Stampa, oltre a descrivere l'attività dei componenti, evidenziava che le persone erano sotto la responsabilità del Dirigente del Settore di Staff. ADR: I giornalisti hanno anche dichiarato che dovevano avere, nello svolgimento della loro attività, rapporti e scambi di informazioni con i vari Assessori e il Sindaco. Vi erano dei locali del [redacted] e adibiti ad Ufficio Stampa. L'orario della [redacted] - per quanto riferito da lei e confermato dai colleghi che lavoravano nello stesso Ufficio - andava dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il lunedì e il mercoledì dalle 14,30 alle 17,30. Tale circostanza è stata confermata anche dalla responsabile delle risorse umane, che ha detto che la [redacted] era presente tutte le mattine".

Da parte sua il teste di parte ricorrente [redacted] ha riferito quanto di seguito riportato:

"Io sono un dirigente amministrativo del [redacted] di [redacted] e all'interno delle mie competenze vi è la gestione del personale. Svolgo tale incarico dal 2010. [redacted] è stato assunto a tempo indeterminato come responsabile della segreteria del Sindaco. Per quella mansione non gli era stato chiesto alcuna abilitazione di tipo giornalistico. [redacted] in quanto responsabile della segreteria del Sindaco segue tutte le funzioni che sono collegate al funzionamento dell'organo ed in particolare

confermo il capitolo 18 di cui al ricorso. Le attività di ufficio stampa erano residuali e in particolare aiutava la dott.ssa [REDACTED] nell'attività di rassegna stampa e più in generale di produzione di periodici "In [REDACTED] e "In [REDACTED] 15". Nel [REDACTED] di [REDACTED] l'ufficio stampa esiste solo dal 2017". Il sig. [REDACTED] è stato acquisito a seguito di mobilità dal [REDACTED] e di [REDACTED] è stata mantenuta la medesima qualifica che aveva nel C [REDACTED] e di [REDACTED] (Istruttore amministrativo - addetto stampa) ed è stato inserito nella segreteria del sindaco". [REDACTED] si occupava prevalentemente del cerimoniale istituzionale. Solo in via residuale si occupava dell'ufficio stampa". Io non sapevo che [REDACTED] fosse il direttore del periodico del Comune pubblicato una volta ogni sei mesi. Confermo il capitolo 22 che mi viene letto. Quanto alla dott.ssa [REDACTED] confermo che svolgeva attività giornalistica, in un assetto organizzativo che non prevedeva un Ufficio Stampa strutturato. Sui capitoli del ricorso il teste conferma il cap. 7, confermo i capitoli 8, 9, 10 del ricorso. Confermo i capitoli 11 e 12; sul cap. 15 nulla so. Sui capitoli 25 e 26 confermo".

Inoltre la testimone di parte ricorrente [REDACTED] ha affermato quanto di seguito trascritto:

"Confermo la dichiarazione di cui al doc. 27 del fascicolo di parte resistente che ho reso agli ispettori. Attualmente, dal luglio 2017, sono una dipendente del Comune di [REDACTED]. Io attualmente sono tenuta ad osservare un orario; quando ero inquadrata come co.co.co. osservavo un orario di massima indicato nella dichiarazione e nel verbale per mia scelta, nel senso che non dovevo giustificare un'eventuale assenza o un orario diverso. La mia presenza in quei giorni era legata al fatto che dovevo interfacciarmi (per svolgere le mansioni cui ero chiamata) sia con gli Uffici comunali che con gli Amministratori. Nell'Ufficio Stampa c'era una forma di coordinamento gestita dal dott. [REDACTED]: ad esempio noi sapevamo che c'erano determinate scadenze, articoli da scrivere, news da diffondere e comunicati e ci si suddividiva il lavoro. Io dal punto di vista lavorativo ero abbastanza autonoma anche a livello organizzativo. Io lavoravo talvolta anche da casa, come è anche capitato che alla scrivania che abitualmente utilizzavo trovassi ad esempio una

stagista e quindi in quel caso scrivevo sul mio netbook personale. Io abitualmente ero lì in quelle fasce orarie. Nel periodo tra il 2011 e il 2016 ho collaborato sia con "Cronaca Qui" e poi con una testata "on line" chiamata "Cintura Ovest". Non ricordo con precisione la durata delle collaborazioni, comunque non ho mai chiesto autorizzazioni al Comune a collaborare. Attualmente non ho altre collaborazioni. [REDACTED], oltre che lavorare presso l'Ufficio Stampa, aveva anche il ruolo di Responsabile Segreteria del Sindaco e quindi si occupava anche di atti amministrativi. [REDACTED], oltre a lavorare anch'egli presso l'Ufficio Stampa, si occupava anche di mansioni di segreteria per la Presidenza del Consiglio Comunale e per il cerimoniale. Da quello che potevo percepire all'epoca, secondo me quella giornalistica era una mansione residuale, mentre per [REDACTED] le due attività erano circa equivalenti.

Infine il teste [REDACTED] pure addotto da parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:

"So i fatti di causa perché sono segretario generale presso il [REDACTED] di [REDACTED] dal 2012. Inoltre conosco le modalità di svolgimento della [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] perché il mio ufficio è adiacente a quello dei predetti. Sul cap. 7 la [REDACTED] non timbrava il cartellino né doveva giustificare le sue assenze, di sua iniziativa veniva abitualmente in ufficio e la vedevo intorno alle 10:30. Non posso dire se fosse presente tutti i giorni perché neppure io mi reco al lavoro presso il [REDACTED] di [REDACTED] tutti i giorni perché sono segretario anche presso il [REDACTED] di [REDACTED]. La Z [REDACTED] prendeva indicazioni dal Sindaco e in misura ridotta dal collega [REDACTED] perché erano vicini di stanza. La ricorrente organizzava da sola il lavoro, in quanto per lunghi periodi ha collaborato a due testate giornalistiche sul territorio di cui non so precisare il nome. La ricorrente decideva autonomamente dove lavorare e quando. Di solito la [REDACTED] veniva in ufficio, ma talvolta poteva rimanere a casa come è accaduto. L'attività della ricorrente non veniva controllata ma consegnava gli articoli che le erano stati commissionati. Era la stessa ricorrente che sceglieva il contenuto degli articoli e talvolta gli venivano indicati dal Sindaco. La ricorrente era

incaricata di scrivere articoli per il giornale quindicinale del Comune, nonché per una rivista sempre del Comune, che usciva due volte. Normalmente era la [REDACTED] che sceglieva gli articoli e solo sporadicamente le venivano indicati. Gli articoli venivano scelti tra le notizie di interesse dei cittadini in quanto la [REDACTED] era stata assunta come collaboratrice del Comune. La [REDACTED] inoltre curava insieme a [REDACTED] e [REDACTED] gli eventi per conto del Comune e ciò in via residuale. Inoltre la [REDACTED] si occupava di redigere comunicati stampa da inviare alle testate giornalistiche e teneva i rapporti con le testate giornalistiche. La [REDACTED] tramite le delibere che acquisiva elaborava le notizie da diffondere a mezzo stampa. La [REDACTED] non doveva essere a disposizione dei vertici del Comune. La [REDACTED] utilizzava la postazione insieme ad altre persone con cui si alternava nella postazione. Non so come la [REDACTED] venisse pagata. Il sig. F. [REDACTED] è stato assunto come categoria "D" come funzionario ed, in quanto tale, aveva la responsabilità di coordinare le due persone di segreteria ed il collega [REDACTED], inoltre aveva la responsabilità del piano esecutivo di gestione. Era responsabile delle mostre organizzate dal Comune (circa due al mese). Si occupava di istruire i patrocini del Comune. Si occupava di coordinare le agende del Sindaco e della mia. Controllava che le segretarie controllassero le presenze per i rimborsi spesa degli Assessori. Coordinava il collega [REDACTED] nella organizzazione del cerimoniale. Coordinava le risorse umane e segnatamente il D. [REDACTED] e la due segretarie. Controllava l'utilizzo delle risorse strumentali assegnate ai dipendenti. Si occupava delle missioni del Sindaco e degli assessori. Si occupava del rimborso ai datori di lavoro privati degli Assessori e del Sindaco. Si occupava di mantenere i contatti con la stampa e quando vi era una notizia di rilievo per il Comune organizzava conferenze stampa: ciò poteva accadere 3 o quattro volte. In occasione di particolari eventi si occupava dell'organizzazione. Curava anche l'assegnazione delle onorificenze. Si occupava di coordinare la [REDACTED] in quanto staff del Sindaco segnalandole gli avvenimenti più importanti. [REDACTED] era coordinato da [REDACTED]. L'attività del [REDACTED] è analoga a quella del D. [REDACTED] con la differenza che quest'ultimo è inquadrato nella inferiore categoria "C", quindi

con un ruolo più esecutivo, mentre il [REDACTED] era inquadrato in categoria D. In sostanza svolgevano le stesse attività solo che il [REDACTED] le svolgeva con un ruolo esecutivo. Relativamente al cap. 7 di parte resistente il P [REDACTED] si occupava di coordinare la [REDACTED] la quale svolgeva le attività di cui al capitolo che mi viene letto. Il [REDACTED] in via prevalente svolgeva le altre attività di cui ho riferito sopra e solo in via residuale coordinava la [REDACTED] come organo amministrativo del Comune in ordine alle attività di cui al cap. 7 della memoria. Solo sporadicamente il [REDACTED] redigeva comunicati stampa anche perché era giornalista pubblicista. Faceva ciò quando la [REDACTED] era assente. Il [REDACTED] era formalmente direttore delle due testate del Comune. Non so se [REDACTED] è stato assunto (come) "Istruttore amministrativo addetto stampa". Confermo il cap. 22 del ricorso introduttivo con la precisazione che le attività erano le stesse del P [REDACTED] ma svolte in via esecutiva ad eccezione della rassegna stampa che era svolta solo dal D [REDACTED]. Confermo il cap. 23 del ricorso. Sul cap. 24 Il D [REDACTED] svolgeva l'attività di direttore dei periodici solo formalmente perché aveva i titoli, ma non lo faceva in concreto perché se ne occupava la [REDACTED]. La sua attività prevalente è quella che ho già descritto. Confermo i capitoli 25 e 26 del ricorso. Sul cap. 2 della memoria difensiva non so se svolgesse tutte le attività che mi vengono lette ma comunque non le svolgeva in via prevalente ed, in ogni caso, le svolgeva insieme ai colleghi I [REDACTED] e [REDACTED]. Non so se redigesse comunicati stampa che venivano pubblicati sul sito Internet del Comune. Non so se redigesse comunicati stampa di persona. Sul cap. 5 della memoria non mi risulta quanto mi viene letto".

Con riferimento a [REDACTED] l'INPGI afferma che l'attività giornalistica è stata resa con le modalità tipiche della subordinazione, in difformità rispetto al contratto di collaborazione autonoma e continuativa stipulato tra le parti.

I caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione di autonomia) e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo

essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita; con riguardo al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche di esso e delle connesse difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i suddetti caratteri distintivi, può farsi ricorso ad alcuni indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, rilevando a tal fine la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, e rilevando invece in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione (cfr. Cass. 23 settembre 2005, n. 18660; 14 luglio 2005, n. 14832; 9 aprile 2004, n. 6983; 18 agosto 2003, n. 12079; 29 novembre 2002, n. 16997; 26 marzo 2002, n. 4338). In senso opposto, la subordinazione non può essere esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (cfr. Cass. 12 febbraio 2008, n. 3320; 7 settembre 2006, n. 19231; 17 agosto 2004, n. 16038; 20 agosto 2003, n. 12252). Peraltro l'attività giornalistica è peculiare in quanto si caratterizza per la natura squisitamente intellettuale della professione, per i margini di autonomia e la sua creatività, che portano a ritenere attenuati i parametri della subordinazione come sopra sinteticamente descritti. Pertanto, in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro e della natura squisitamente intellettuale delle prestazioni - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere

la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (cfr. Cass. 2 aprile 2009, n. 8068). Il vincolo della subordinazione va ravvisato, in particolare, nella permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni specifiche del datore; al contrario il rapporto è da qualificare come autonomo quando venga prestabilita nel contratto - o anche in più contratti simili succedutisi nel tempo - un'unica "fornitura", anche se scaglionata nel tempo, con unica retribuzione (cfr. Cass. 9 marzo 2004, n. 4797). In tema di attività giornalistica sono configurabili gli estremi della subordinazione qualora ricorrano i requisiti della continuità della prestazione, della responsabilità di un servizio e del vincolo di dipendenza, e cioè qualora si sia in presenza dello svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, della sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e di rubriche, e della persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive; di contro, il vincolo della subordinazione non è ravvisabile in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero nel caso in cui siano concordate singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali (cfr. Cass. 6 marzo 2006, n. 4770; 21 agosto 2004, n. 16543; 16 maggio 2001, n. 6727). Sulla base di tali principi nella fattispecie deve ritenersi la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla ██████████ Quest'ultima, infatti, sentita, come testimone ha confermato le dichiarazioni

rese agli ispettori INPGI (cfr. doc. 27 del fascicolo di parte resistente) e in particolare che dal 2004 al 2017 aveva lavorato in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa in favore del [REDAZIONE] di [REDAZIONE] occupandosi della redazione di articoli per i giornali "In [REDAZIONE]" e "In [REDAZIONE] 15", della redazione di news per il sito Internet, del relativo caricamento (quando necessario), della redazione di comunicati stampa, dell'impaginazione di "In [REDAZIONE] 15", dei contatti con i giornalisti, dell'organizzazione delle conferenze stampa, dell'attività generale dell'ufficio stampa, dell'organizzazione e promozione eventi, dell'aggiornamento della pagina Facebook. La [REDAZIONE] ha anche evidenziato agli ispettori che l'impegno lavorativo prestato presso gli uffici comunali era di circa 26 ore a settimana variamente suddivise negli anni a seconda dell'organizzazione disposta dall'amministrazione in carica, con la precisazione che dal dicembre 2012 l'orario abituale era dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 14:30 alle 17:30 circa, salvo impegni per eventi nei sabati domeniche. Elisa [REDAZIONE] ha anche affermato che per la sua attività negli anni aveva sempre percepito un compenso fisso mensile con busta paga e aveva sempre avuto a disposizione una postazione con scrivania, personal computer, telefono e strumentazioni di lavoro. Infine la giornalista ha dichiarato agli ispettori dell'INPGI che il coordinamento con i colleghi avveniva quotidianamente in base alle esigenze dell'ufficio e degli eventi. Tali circostanze di cui alla predetta dichiarazione sono state confermate sotto giuramento dalla [REDAZIONE] sentita come testimone, la quale ha anche effettuato le precisazioni sopra riportate. Inoltre il teste [REDAZIONE] ha riferito che La [REDAZIONE] prendeva indicazioni dal Sindaco e in misura ridotta dal collega [REDAZIONE]. Nella fattispecie, come sopra evidenziato, il Comune non contesta la natura dell'attività espletata dalla [REDAZIONE] per cui i caratteri sopra indicati al fine di attribuire carattere giornalistico alla attività della stessa possono ritenersi sussistenti, come, peraltro, emerso dall'istruttoria. Dalle predette dichiarazioni, inoltre, emerge una attività lavorativa costante con un orario fisso e predeterminato, con presenza di fatto quotidiana in ufficio, l'utilizzo di strumenti di lavoro di proprietà del Comune di

██████████ lo svolgimento di una serie di attività indubbiamente giornalistiche con un raccordo costante con i vertici dell'amministrazione comunale che le fornivano indicazioni e direttive. In definitiva, anche per la durata pluriennale della collaborazione senza soluzione di continuità, risulta che la giornalista era inserita stabilmente nell'organizzazione lavorativa dell'ufficio stampa, circostanza incompatibile con un incarico di collaborazione autonoma. Peraltro dovendo la sua attività essere coordinata con quella dei colleghi e avendo l'incarico di scrivere articoli in relazione agli avvenimenti di attualità appare più che verosimile che la ██████████ mettesse in via continuativa, a disposizione le sue energie lavorative anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra per approfondire e aggiornare le notizie di attualità, dovendo peraltro curare gli articoli informativi sulle riviste del ██████████ di ██████████, in tal modo veicolando l'informazione resa dall'ufficio stampa. In sostanza, in quanto indubbiamente la prestazione della giornalista era coordinata con l'ufficio stampa e più in generale dovendo rispondere alle esigenze variabili del ██████████ di ██████████ in relazione agli eventi giornalieri, non è verosimile che l'attività della Z██████████ fosse caratterizzata da una autonomia come quella del collaboratore autonomo coordinato e continuativo. I tempi di lavoro erano evidentemente dettati dalle necessità della divulgazione delle notizie in tempi assai rapidi con la conseguenza che di fatto la giornalista doveva mettere a disposizione le sue energie lavorative anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra con conseguente impossibilità di configurare il rapporto in questione come di lavoro autonomo. Peraltro, tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che nella fattispecie manca un risultato da conseguire in relazione all'attività svolta, ma la ██████████ si rendeva disponibile a veicolare l'informazione sulla base delle indicazioni dei vertici dell'amministrazione comunale in base alle molteplici e mutevoli esigenze di questi ultimi. Tanto più che il compenso è stato determinato in misura fissa mensile per molti anni, indipendentemente dalla qualità e quantità delle prestazioni ma mano svolte. Inoltre, dal luglio 2017 il Comune ha assunto la ██████████ con contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento delle medesime mansioni

precedentemente svolte sempre nell'ambito dell'ufficio stampa. Tale circostanza conferma ulteriormente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo precedente, in quanto la giornalista ha continuato a svolgere le medesime attività espletate in precedenza, con la sola differenza dell'esistenza di un vincolo rigido di orario, elemento che in sé, per quanto sopra specificato, non è in grado di giustificare la distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato. In definitiva l'ampiezza delle prestazioni rese dalla [REDACTED] l'intensità della collaborazione con particolare riferimento alla continuità dell'impegno professionale, certamente quotidiano, la costante presenza presso gli uffici comunali con il pieno utilizzo delle strutture dell'ente, il coordinamento costante con gli altri membri dell'ufficio stampa, la percezione di una retribuzione fissa e continuativa e non collegata al numero dei servizi predisposti, la soggezione al potere direttivo dei vertici politici, consentono di affermare che la giornalista fosse stabilmente inserita nella nell'ufficio stampa, escludendo per converso che la sua prestazione possa essere configurata come una mera collaborazione occasionale e sporadica. In senso opposto, stante le peculiarità del ruolo di giornalista, non hanno rilevanza gli aspetti evidenziati dal Comune di [REDACTED] quali l'assenza di un obbligo di presenza e di orario, godendo la giornalista di una certa libertà di movimento, in quanto non incompatibile con l'autonomia di cui gode un giornalista pur all'interno di un rapporto di lavoro subordinato. Né rilievo alcuno può avere la circostanza che la Z [REDACTED] collaborasse anche con due testate a livello locale. La qualificazione del rapporto di lavoro in questione quale prestazione di lavoro subordinato comporta quale corollario l'obbligo del versamento da parte del Comune di [REDACTED] in favore dell'INPGI dei contributi previdenziali maturati, corrispondendo le differenze tra quanto versato all'Ente previdenziale per contributi di natura autonoma in relazione alla posizione di [REDACTED] [REDACTED] e quelli che avrebbero dovuto essere corrisposti per il riconoscimento della natura subordinata dell'attività lavorativa della giornalista.

Con riguardo alle posizioni di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] incontestate sono la loro iscrizione quali giornalisti pubblicisti, nonché l'esistenza di un rapporto di

lavoro subordinato con il C [redacted] di [redacted]. Ciò che è controverso tra le parti è lo svolgimento in via prevalente di attività giornalistica. Tuttavia, all'esito della prova testimoniale e dei documenti versati in atti dall'INPGI (cfr doc. nn. 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del fascicolo di parte resistente) deve ritenersi che i predetti dipendenti abbiano svolto in prevalenza attività giornalistica. In particolare il [redacted] agli ispettori dell'INPGI ha dichiarato nell'immediatezza quanto segue: *"entrato originariamente come addetto stampa e diventato coordinatore e responsabile della Segreteria del Sindaco dal 2008. Come addetto stampa mi sono occupato di redigere comunicati stampa, news sul sito web, redazione di periodici dell'Amministrazione e contatti con i media. Successivamente ho svolto l'attività di coordinatore della dott.ssa [redacted] e del dott. [redacted]. (...) I due colleghi svolgono attività come indicato sopra (giornalistica e non). Oltre a svolgere l'attività del Servizio Stampa mi occupo anche di realizzare comunicati stampa e altre attività giornalistiche (Facebook, sito web). Quantitativamente questa attività mi assorbe prevalentemente rispetto all'attività di Segreteria del Sindaco (preparazione delibere, determine, organizzazione eventi). Il coordinamento con i colleghi Z [redacted] e D [redacted] avviene quotidianamente in base agli eventi da programmare".* A sua volta [redacted] nell'immediatezza ha reso agli ispettori le seguenti dichiarazioni: *"lavoro alle dipendenze di questo comune da maggio 2000 con la qualifica di istruttore amministrativo - addetto stampa (categoria C5). In questi anni di servizio al C [redacted] di [redacted] mi sono sempre occupato di redazione comunicati stampa, organizzazione conferenze stampa, realizzazione rassegne stampa, gestione news sul sito del Comune rapporti con la stampa soprattutto in riferimento alle attività istituzionali; direzione responsabile delle testate dell'ente (inizialmente seguivo anche la redazione e l'impaginazione dei testi, attività attualmente svolta dai colleghi Z [redacted] e [redacted] con i quali si collabora quotidianamente). Oltre alle attività riguardanti l'informazione e comunicazione mi occupo di organizzazione eventi e manifestazioni (ricorrenze istituzionali, festa liberazione, giorno della memoria, intitolazioni e attività legate a iniziative*

analoghe) attività di supporto collaborazione con la segreteria del sindaco, redazione testi per il sindaco, attività legate ai gemellaggi, redazione atti amministrativi. L'ufficio nel quale lavoro è condiviso con il collega P [redatto] [redatto] con il quale si coordina ogni attività e collaboro per le necessità con la collega [redatto] [redatto]". Quest'ultima ha dichiarato sul punto agli ispettori quanto segue: "... l'ufficio è composto anche dai colleghi [redatto] D [redatto] (attività di ufficio stampa, redazione comunicati, rassegna stampa, direttore testate "In [redatto]" e "In [redatto] 15", contatti con giornalisti, eventi, conferenze stampa, news per il sito) e [redatto] P [redatto] che coordina l'attività e svolge le medesime mansioni di ufficio stampa sopra descritte. L'ufficio stampa si occupa di tutta la comunicazione dei diversi assessorati e settori del Comune ... Il coordinamento con i colleghi avviene quotidianamente in base alle esigenze di ufficio e di eventi". Da tali dichiarazioni emerge la centralità e la prevalenza delle attività svolte presso l'ufficio stampa dal P [redatto] e dal D [redatto] che svolgeva le stesse attività sia pure con una qualifica inferiore. Al riguardo si richiamano le dichiarazioni testimoniali sopra trascritte rese dall'ispettore Vincenzo Califano in ordine a quanto a lui riferito dagli stessi [redatto] D [redatto] e [redatto] P [redatto]. Inoltre il testimone [redatto] [redatto] segretario generale del Comune, ha riferito che l'attività del P [redatto] era analoga a quella del D [redatto] con la differenza che quest'ultimo era inquadrato nella inferiore categoria "C", quindi con un ruolo più esecutivo, mentre il [redatto] era inquadrato in categoria D. In sostanza svolgevano le stesse attività solo che il D [redatto] le svolgeva con un ruolo esecutivo. La testimone [redatto] [redatto] ha poi affermato che [redatto], oltre che lavorare presso l'Ufficio Stampa, aveva anche il ruolo di Responsabile Segreteria del Sindaco e quindi si occupava anche di atti amministrativi. Secondo la [redatto] il D [redatto] oltre a lavorare anch'egli presso l'Ufficio Stampa, si occupava anche di mansioni di segreteria per la Presidenza del Consiglio Comunale e per il cerimoniale. La testimone ha aggiunto che, da quello che poteva percepire all'epoca, quella giornalistica era per il D [redatto] una mansione residuale, mentre per P [redatto] le due attività erano circa equivalenti. Invece secondo i testimoni [redatto] [redatto] e

██████████ l'attività amministrativa svolta da ████████ D ████████ e ████████ P ████████ era prevalente rispetto all'attività giornalistica. Tuttavia ██████████ ha dimostrato di non conoscere nel complesso l'attività svolta dal Da ████████ nel momento in cui ha dichiarato di non sapere se quest'ultimo non avesse svolto tutte le attività indicate al capitolo 2 della memoria difensiva e in particolare non sapeva se avesse redatto comunicati stampa. Peraltro non si recava al lavoro presso il ████████ di ████████ tutti i giorni perché era segretario anche presso il ██████████. Simile difetto di conoscenza si è riscontrato per il testimone ██████████ il quale neppure sapeva che ████████ Da ████████ era il direttore responsabile delle testate giornalistiche "In ██████████" e "In ██████████ 15" editate dal Comune. Peraltro, la testimone Elisa Zunino dal tenore delle sue dichiarazioni non è sembrata neppure sicura in ordine alle attività in prevalenza svolte dai colleghi. Tenuto conto della circostanza che i testi ██████████ e ██████████ sono risultati scarsamente a conoscenza dei fatti con riguardo in particolare al contenuto effettivo delle mansioni svolte dal P ████████ e dal D ████████, nel contrasto delle versioni, considerato anche quanto riferito dai testi ████████ e Califano appare opportuno fare riferimento alle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti nell'immediatezza agli ispettori, dalle quali si ricava la prevalenza quantitativa dell'attività giornalistica svolta. Del resto nessuno meglio dei diretti interessati è in grado di conoscere e quantificare l'impegno e il tempo impiegato nello svolgimento delle diverse attività di cui erano incaricati. In conclusione deve confermarsi che l'attività svolta da ████████ D ████████ e ████████ P ████████ nel periodo in contestazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ████████ e di ████████ ha assunto i caratteri propri dell'attività giornalistica, essendo state loro affidate in prevalenza attività di tale natura. Il che rende superfluo anche il richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui *"la mansione prevalente ai fini di un corretto inquadramento non va individuata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa tra le mansioni svolte, bensì tenendo conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale"*(Cass. civ. n. 11785/2011; Cass. civ. n. 18659/2005), poiché nel caso di specie la prevalenza è per

l'attività giornalistica con riferimento ad entrambi gli indici. Dall'accertata natura giornalistica delle prestazioni rese deriva la fondatezza delle pretese contributive avanzate dall'INPGI in via riconvenzionale. Ne consegue l'obbligo del [REDACTED] di versare all'INPGI la contribuzione richiesta. Una volta affermato l'obbligo del versamento dei contributi, con riferimento alle posizioni di P [REDACTED] e D [REDACTED] non può ritenersi condivisibile l'affermazione del Comune circa l'esistenza di un pagamento liberatorio eseguito nei confronti dell'INPS. Il [REDACTED] di [REDACTED] infatti, premesso di avere versato i contributi previdenziali per i predetti dipendenti all'INPS, ha invocato l'applicazione della disposizione di cui all'art. 116 ultimo comma della Legge n. 388 del 2000 nella parte in cui prevede che il pagamento dei contributi previdenziali ad altro Istituto ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente e comporta l'obbligo dell'ente che ha ricevuto i contributi di trasferire gli stessi all'ente titolare, senza aggravio di sanzioni o interessi. In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l'INPGI, l'art. 1189 cod. civ., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione (Cass. 5 novembre 2012, n. 18916; 3 ottobre 2007, n. 20735). Più di recente la Suprema Corte ha ribadito che *"in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l'INPGI, l'art. 1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione"* (ex plurimis Cass. n. 12897/2016). Del

resto l'art. 1189 cod. civ. - a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede, e che deve essere interpretato nel senso che la portata liberatoria del pagamento non è in alcun modo condizionata dalla sussistenza di un comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza - è applicabile anche in relazione alle obbligazioni contributive nei confronti degli enti previdenziali, atteso che l'esigenza di tutela del debitore in buona fede, sottesa a tale disposizione, è particolarmente intensa nei casi in cui la parte debitrice (persona fisica o giuridica), proprio per la natura pubblica dei soggetti che fungono da controparti, ha valide ragioni per ritenere che il comportamento di questi ultimi sia improntato a correttezza e al rispetto della legalità. Ne consegue che, determinando il pagamento al creditore apparente una estinzione dell'obbligazione - per cui viene meno la configurabilità di un inadempimento civilmente sanzionabile - non opera, in tale ipotesi, la normativa in materia di sanzioni previste per l'omesso o ritardato pagamento di contributi (Cass. 3 giugno 2002, n. 8041; 24 febbraio 2000, n. 2127; 20 maggio 1996, n. 4637). Ai fini dell'operatività delle norme invocate, pertanto, presupposto essenziale è che vi fosse una oggettiva incertezza circa il soggetto cui versare i contributi, per cui il contribuente abbia versato i contributi all'ente previdenziale sbagliato in buona fede, per errore scusabile. Tuttavia, l'onere della prova circa la oggettiva situazione di incertezza, nonché circa la sussistenza di un errore scusabile e della buona fede grava sul contribuente medesimo. Nella fattispecie in esame, invece, il [REDACTED] di [REDACTED] non ha fornito alcuna allegazione in relazione ai motivi per i quali abbia versato i contributi previdenziali nei confronti della giornalista alle proprie dipendenze non all'INPGI ma all'INPS. Il versamento dei contributi all'INPS in luogo dell'INPGI, infatti, è unicamente collegato non ad una situazione di incertezza circa l'ente destinatario degli stessi, ma unicamente al fatto che il [REDACTED] di [REDACTED] ha errato nella identificazione della natura del rapporto in relazione alle mansioni effettivamente svolte dai dipendenti P [REDACTED] e [REDACTED]. Ulteriormente, relativamente al versamento dei contributi all'INPS, il [REDACTED] di

██████████ non ha fornito alcuna prova né dell'ammontare degli stessi, né tantomeno che la somma asseritamente versata sopravanzi quella dovuta all'INPGI. Ne consegue che nei confronti dei predetti giornalisti il datore di lavoro da un lato è tenuto al versamento dei contributi previdenziali all'INPGI maggiorati di sanzioni e interessi e dall'altro ha diritto a ripetere quanto eventualmente indebitamente versato all'Inps a seguito dell'annullamento della relativa posizione previdenziale. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'INPGI, il Comune di ██████████ ricorrente deve essere condannato al versamento in favore dell'INPGI dei contributi previdenziali per i giornalisti ██████████ D██████████, ██████████ P██████████ ed ██████████ Z██████████ quantificati in euro euro 86.264,00 a titolo di contributi. Sulle somme omesse devono essere calcolate le sanzioni: la circostanza che il mancato versamento dei contributi sia dovuto ad una errata qualificazione del contenuto del rapporto comporta l'applicazione del regime sanzionatorio, per cui la quantificazione operata dall'INPGI anche delle sanzioni appare corretta: euro 13.844,00, oltre alle successive ulteriori sanzioni come per legge dal 21 settembre 2016 fino all'effettivo soddisfo. Ne consegue che il ██████████ di ██████████ deve essere condannato al pagamento in favore dell'INPGI della somma complessiva di euro 100.108,00 di cui euro 86.264,00 a titolo di contributi ed euro 13.844,00 a titolo di sanzioni civili, oltre alle successive sanzioni come per legge dal 21 settembre 2016 fino all'effettivo soddisfo. Il Comune ricorrente, soccombente, deve essere condannato al pagamento in favore dell'INPGI delle spese di giudizio liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55. Nulla deve essere disposto per le spese nei confronti dell'INPS che non si è costituito.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda proposta dal ██████████ C██████████

- condanna il Comune di Grugliasco al pagamento in favore dell'INPGI della somma di euro 100.108,00, oltre interessi legali dalla maturazione fino al saldo;
- condanna il Comune di Grugliasco al rimborso in favore dell'INPGI delle spese legali che liquida in euro 5.500,00, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti dell'INPS.

Roma 28 gennaio 2021

Il Giudice

dott. Ottavio Picozzi

